

**DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE**  
**301/2023/R/EEL**

**ORIENTAMENTI PER L'AGGIORNAMENTO DEL TESTO**  
**INTEGRATO CONNESSIONI ATTIVE**  
**SEMPLIFICAZIONE ITER DI CONNESSIONE**

*Documento per la consultazione*  
*Mercato di incidenza: energia elettrica*

*28 giugno 2023*

## **Premessa**

*Il presente documento per la consultazione si innesta all'interno di un percorso di riforma della disciplina delle connessioni alle reti elettriche che l'Autorità ha avviato al fine di tener conto delle nuove esigenze evolutive del sistema elettrico: elevato incremento delle richieste di connessione, per lo più da piccoli impianti di produzione in autoconsumo, impianti di taglia molto elevata in mare aperto (eolico off-shore), sistemi di accumulo, infrastrutture di ricarica per la mobilità elettrica e per lo stazionamento nei porti, etc.. Il predetto percorso si articolerà in diversi interventi regolatori finalizzati, da un lato, ad aggiornare il Testo Integrato Connessioni Attive (TICA, Allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08), nell'ottica di semplificare le modalità tecniche, economiche e procedurali per la connessione degli impianti di produzione e, dall'altro, ad addivenire ad un Testo Integrato delle Connessioni alle Reti Elettriche (TICR-E) che unifichi, armonizzandole, le procedure e le modalità di accesso alle reti elettriche sia in relazione agli impianti di produzione di energia elettrica che in relazione alle utenze in prelievo, ivi incluse le infrastrutture di ricarica per la mobilità elettrica e per lo stazionamento nei porti.*

*Il presente documento per la consultazione, in particolare, reca gli orientamenti finalizzati a:*

- *la semplificazione e l'efficientamento delle procedure di connessione per gli impianti di produzione, differenziando, da un lato, fra nuove richieste di connessione e richieste di adeguamento delle connessioni esistenti e, dall'altro, fra lavori semplici e lavori complessi ed estendendo l'applicazione dell'iter di connessione con Modello Unico anche ai casi in cui sono connesse alla rete una pluralità di unità di produzione ovvero si procede a connettere alla rete una o più unità di produzione tramite un punto di connessione su cui sono già connesse altre unità di produzione;*
- *risolvere alcune criticità evidenziate dagli stakeholder e relative ad aspetti puntuali della regolazione prevista dal TICA.*

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni e proposte in forma scritta compilando l'apposito modulo interattivo disponibile nel sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it) o, in alternativa, all'indirizzo PEC istituzionale [protocollo@pec.arera.it](mailto:protocollo@pec.arera.it), entro il **21 luglio 2023**.*

*Si fa riferimento all'Informativa relativa al trattamento dei dati personali, punto 1, lettere b) e c) in merito alla pubblicazione e alle modalità della pubblicazione delle osservazioni e si invitano i soggetti interessati a seguire le indicazioni ivi contenute, in particolare in relazione a eventuali esigenze di riservatezza.*

**Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente**  
**Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale**  
**Unità Energia sostenibile, efficienza e fonti rinnovabili**  
**corso di Porta Vittoria 27 – 20122 Milano -Tel. 02-65565290**  
**PEC istituzionale: [protocollo@pec.arera.it](mailto:protocollo@pec.arera.it)**  
**e-mail: [info@arera.it](mailto:info@arera.it)**  
**sito internet: [www.arera.it](http://www.arera.it)**

**INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**  
ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

La disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'ARERA è contenuta nella deliberazione 649/2014/A. Ai sensi dell'articolo 4, comma 4.2, della disciplina in parola, l'ARERA non riceve contributi anonimi.

**1. Base giuridica e finalità del trattamento**

**a. Trattamento dei dati personali raccolti in risposta alle consultazioni**

Si informa che i dati personali trasmessi partecipando alla consultazione pubblica saranno utilizzati da ARERA (Titolare del trattamento) nei modi e nei limiti necessari per svolgere i compiti di interesse pubblico e per adottare gli atti di sua competenza ai sensi della normativa vigente, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate. Il trattamento è effettuato in base all'articolo 6, paragrafo 1, lettera e), del GDPR.

**b. Pubblicazione delle osservazioni**

Le osservazioni pervenute possono essere pubblicate nel sito internet di ARERA al termine della consultazione. I partecipanti alla consultazione possono chiedere che, per esigenze di riservatezza, i propri commenti siano pubblicati in forma anonima. Una generica indicazione di confidenzialità presente nelle comunicazioni trasmesse non sarà considerata una richiesta di non divulgare i commenti.

I partecipanti alla consultazione che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, delle osservazioni e/o documentazione inviata, sono tenuti a indicare quali parti delle proprie osservazioni e/o documentazione sono da considerare riservate e non possono essere divulgate. A tal fine, i partecipanti alla consultazione sono tenuti a trasmettere una versione non confidenziale delle osservazioni destinata alla pubblicazione.

**c. Modalità della pubblicazione**

In assenza delle indicazioni di cui al punto b) della presente Informativa (richiesta di pubblicazione in forma anonima e/o divulgazione parziale), le osservazioni sono pubblicate in forma integrale unitamente alla ragione sociale/denominazione del partecipante alla consultazione. La ragione sociale/denominazione del partecipante alla consultazione che contenga dati personali è oscurata. Sono altresì oscurati tutti i dati personali contenuti nel corpo del contributo inviato e che possano rivelare l'identità di persone fisiche identificate o identificabili. I dati personali delle persone fisiche che rispondono alla consultazione nella loro capacità personale sono oscurati. Sono altresì oscurati tutti i dati personali contenuti nel corpo del contributo inviato e che possano rivelare l'identità del partecipante alla consultazione.

**2. Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati**

Dei dati personali possono venire a conoscenza i Capi delle Strutture interessate dall'attività di regolamentazione cui è riferita la consultazione, nonché gli addetti autorizzati al trattamento. Il dati saranno trattati mediante supporto cartaceo e tramite procedure informatiche, con l'impiego di misure di sicurezza idonee a garantirne la riservatezza nonché a evitare l'indebito accesso agli stessi da parte di soggetti terzi o di personale non autorizzato. Tali dati saranno conservati per un periodo massimo di 5 anni.

**3. Comunicazione e diffusione dei dati**

I dati non saranno comunicati a terzi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli ad altri soggetti coinvolti nell'esercizio delle attività istituzionali del Titolare e i casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea.

#### **4. Titolare del Trattamento**

Titolare del trattamento è ARERA, con sede in Corso di Porta Vittoria, 27, 20122, Milano, e-mail: [info@arera.it](mailto:info@arera.it), PEC: [protocollo@pec.arera.it](mailto:protocollo@pec.arera.it), centralino: +39 02655651.

#### **5. Diritti dell'interessato**

Gli interessati possono esercitare i diritti di cui agli articoli 15-22 del GDPR rivolgendosi al Titolare del trattamento agli indirizzi sopra indicati. Il Responsabile della Protezione dei Dati personali dell'ARERA è raggiungibile al seguente indirizzo: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, Corso di Porta Vittoria, 27, 20122, e-mail: [rpdp@arera.it](mailto:rpdp@arera.it).

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, quale autorità di controllo, o di adire le opportune sedi giudiziarie.

## INDICE

<b>1. INTRODUZIONE E FINALITÀ DEL PRESENTE DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE.....</b>	<b>6</b>
<b>2. ORIENTAMENTI DELL’AUTORITÀ IN MATERIA DI REVISIONE NELLE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E GESTIONE DELLE RICHIESTE DI CONNESSIONE .....</b>	<b>7</b>
<i>Revisione delle modalità di presentazione delle richieste di connessione .....</i>	<i>7</i>
<i>Revisione delle modalità di gestione delle richieste di connessione .....</i>	<i>11</i>
<b>3. ORIENTAMENTI DELL’AUTORITÀ IN RELAZIONE ALLE ULTERIORI REVISIONI PUNTUALI DEL TESTO INTEGRATO CONNESSIONI ATTIVE .....</b>	<b>17</b>
<i>Revisione ed omogenizzazione della definizione di potenza nominale per gli impianti fotovoltaici .....</i>	<i>17</i>
<i>Istituzione di un portale unico per le connessioni .....</i>	<i>19</i>
<i>Tempistiche relative alla messa a disposizione del preventivo per la connessione .....</i>	<i>20</i>
<i>Gestione del preventivo di connessione nel caso in cui si renda necessario apportare modifiche .....</i>	<i>21</i>
<i>Modifiche della connessione esistente mediante semplice comunicazione di aggiornamento da trasmettere al gestore di rete .....</i>	<i>23</i>
<i>Connessioni in Bassa Tensione e deroghe .....</i>	<i>25</i>
<i>Rilascio di una soluzione per la connessione transitoria.....</i>	<i>25</i>
<i>Riduzione documenti, rimozione comunicazioni intermedie autorizzazioni e lavori (Iter Ordinario).....</i>	<i>26</i>
<i>Modifiche delle tempistiche per l’avvio dell’iter autorizzativo in capo ai richiedenti la connessione e in capo ai gestori di rete .....</i>	<i>27</i>
<i>Modifica delle disposizioni regolatorie previste dal comma 10.4 del TICA nel caso di connessioni in bassa e media tensione.....</i>	<i>27</i>
<i>Precisazioni in materia di condivisione degli stalli e degli impianti di utenza per la connessione di impianti di produzione gestiti da soggetti distinti .....</i>	<i>28</i>
<i>Modifica della periodicità delle comunicazioni di Terna e delle imprese distributrici con più di 100.000 clienti ai sensi dell’articolo 38 del TICA .....</i>	<i>30</i>
<i>Individuazione di un corrispettivo a copertura dei costi amministrativi per la voltura della pratica di connessione .....</i>	<i>31</i>
<i>Penali in caso di allaccio abusivo alla rete elettrica di impianti di produzione .....</i>	<i>31</i>
<b>4. TEMPISTICHE DI IMPLEMENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI MODIFICA DEL TICA .....</b>	<b>31</b>

## **1. Introduzione e finalità del presente documento per la consultazione**

- 1.1 Il presente documento per la consultazione si innesta all'interno di un percorso di riforma della disciplina delle connessioni alle reti elettriche che l'Autorità ha avviato al fine di tener conto delle nuove esigenze evolutive del sistema elettrico: elevato incremento delle richieste di connessione, per lo più da piccoli impianti di produzione in autoconsumo, impianti di taglia molto elevata in mare aperto (eolico *off-shore*), sistemi di accumulo, infrastrutture di ricarica per la mobilità elettrica e per lo stazionamento nei porti, etc..
- 1.2 Il predetto percorso si articolerà in diversi interventi regolatori finalizzati, da un lato, ad aggiornare il Testo Integrato Connessioni Attive (TICA, Allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08), nell'ottica di semplificare le modalità tecniche, economiche e procedurali per la connessione degli impianti di produzione e, dall'altro, ad addivenire ad un Testo Integrato delle Connessioni alle Reti Elettriche (TICR-E) che unifichi, armonizzandole, le procedure e le modalità di accesso alle reti elettriche sia in relazione agli impianti di produzione di energia elettrica che in relazione alle utenze in prelievo, ivi incluse le infrastrutture di ricarica per la mobilità elettrica e per lo stazionamento nei porti.
- 1.3 Il presente documento per la consultazione, in particolare, reca gli orientamenti finalizzati a:
  - la semplificazione e l'efficientamento delle procedure di connessione per gli impianti di produzione, differenziando, da un lato, fra nuove richieste di connessione e richieste di adeguamento delle connessioni esistenti e, dall'altro, fra lavori semplici e lavori complessi ed estendendo l'applicazione dell'iter di connessione con Modello Unico anche ai casi in cui sono connesse alla rete una pluralità di unità di produzione (UP) ovvero si procede a connettere alla rete una o più UP tramite un punto di connessione su cui sono già connesse altre UP;
  - risolvere alcune criticità evidenziate dagli stakeholder e relative ad aspetti puntuali della regolazione prevista dal TICA.
- 1.4 Con un successivo documento per la consultazione che verrà pubblicato nell'autunno 2023 si tratteranno, invece, gli orientamenti dell'Autorità relativi all'iter ordinario delle connessioni in AT e AAT al fine di meglio disciplinare le procedure propedeutiche all'emissione della Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG) ovvero ad essa conseguenti, le modalità di interazione del TICA con il processo autorizzativo, anche alla luce delle modifiche che esso ha subito nel corso degli anni, nonché di valutare se sia opportuno introdurre nel TICA specifiche previsioni per la connessione alla rete degli impianti *off-shore*.
- 1.5 Completata la revisione del TICA si avvierà un percorso, da completare nel corso del 2024, finalizzato ad armonizzare le modalità procedurali, tecniche ed economiche previste dal TICA per le connessioni degli impianti di produzione con le modalità procedurali, tecniche ed economiche previste dal Testo Integrato Connessioni (TIC, Allegato C alla deliberazione 568/2019/R/eel) per la

connessione dei clienti finali e alla pubblicazione di un Testo Integrato delle Connessioni alle Reti Elettriche (TICR-E).

## **2. Orientamenti dell’Autorità in materia di revisione nelle modalità di presentazione e gestione delle richieste di connessione**

2.1 Come anticipato nel Capitolo 1, in questo capitolo si riportano gli orientamenti dell’Autorità in materia di revisione delle modalità di presentazione e gestione delle richieste di connessione. Le modifiche proposte hanno la finalità, partendo dall’esperienza maturata con il Modello Unico, di snellire il processo di connessione individuando dei percorsi semplificati e più rapidi nel caso di piccoli impianti di produzione o nel caso di richieste di adeguamento della connessione esistente (sia essa in BT, in MT, in AT o in AAT), estendere l’applicazione del Modello Unico agli altri casi previsti dal decreto interministeriale 2 agosto 2022, oltreché integrare all’interno di un unico iter semplificato sia la casistica relativa agli impianti in Comunicazione Unica, sia la casistica degli impianti per i quali si applica il Modello Unico.

2.2 La semplificazione e l’efficientamento delle procedure per la connessione degli impianti di produzione alle reti di distribuzione e alla RTN viene perseguito mediante:

- la **revisione delle modalità di presentazione delle richieste di connessione**: differenziando fra nuove richieste di connessione e richieste di adeguamento delle connessioni esistenti;
- la **revisione delle modalità di gestione delle richieste di connessione**: differenziando l’iter da seguire per l’accesso alla rete degli impianti di produzione a seconda che i lavori che il gestore di rete dovrà svolgere per la realizzazione della connessione siano classificabili tra i lavori semplici (iter semplificato come da Modello Unico vigente) ovvero tra i lavori complessi (iter ordinario previsto dal TICA).

### ***Revisione delle modalità di presentazione delle richieste di connessione***

2.3 La prima novità che si intende introdurre consiste in una differenziazione nelle modalità di presentazione della richiesta di connessione tra:

- a) richiesta di nuova connessione;
- b) richiesta di adeguamento della connessione esistente.

2.4 Rientrano nella categoria di “richiesta di nuova connessione” tutte le richieste che non rientrano nella casistica di cui al punto 2.5.

2.5 Rientrano nella categoria di “richiesta di adeguamento della connessione esistente” tutte le richieste che hanno ad oggetto la modifica di una connessione esistente, indipendentemente se realizzata per la connessione di un impianto di produzione e/o di consumo, ivi inclusi i casi in cui si richiede la connessione di un impianto di produzione:

- su un punto di connessione già attivo in prelievo o in immissione con o senza modifica della potenza in immissione richiesta;

- su un punto di connessione pre-posato disattivo con o senza modifica della potenza in immissione richiesta.

*S1. Si ritiene che siano state correttamente individuate le diverse casistiche che ricadono fra le “richieste di nuova connessione” e le “richieste di adeguamento della connessione esistente”? Quali ulteriori casistiche potrebbero essere esplicitate? Perché?*

2.6 Nel caso di “richiesta di nuova connessione”, fermo restando quanto previsto al comma 6.1 del TICA, si ritiene opportuno che il richiedente presenti la richiesta secondo le modalità descritte nella versione del TICA attualmente vigente. Al riguardo, nell’ottica di semplificare il più possibile l’iter di connessione, si ritiene opportuno far sì che la “richiesta di nuova connessione” sia strutturata in modo tale da mettere a disposizione del gestore di rete solo le informazioni e i documenti minimi sufficienti alla redazione del preventivo e all’individuazione della soluzione di connessione più efficiente.

2.7 Per le finalità di cui al punto 2.6, nonché per quanto proposto al punto 2.14 del presente documento per la consultazione si ritiene opportuno allineare le modalità di pagamento del corrispettivo per la connessione a quelle utilizzate nell’ambito del Modello Unico (si veda per ulteriori dettagli quanto proposto al punto 2.14) e conseguentemente sostituire la previsione di cui al comma 6.3, lettera l), del TICA con l’autorizzazione al gestore di rete di poter procedere all’addebito dei costi di connessione sul proprio conto corrente indicandone intestatario e IBAN. Si ritiene, inoltre, necessario effettuare, nell’ambito della presente consultazione, una ricognizione in merito alle informazioni e ai documenti richiamati al punto 2.6 per verificare se il contenuto informativo di cui ai commi 6.3 e 6.4 del TICA sia esaustivo, deficitario o eccessivo e vadano conseguentemente introdotti o eliminati alcuni dati e/o alcuni documenti.

*S2. Nel caso di “richiesta di nuova connessione” quali informazioni e documenti è opportuno che siano aggiunti o eliminati dalle previsioni di cui ai commi 6.3 e 6.4 del TICA, con l’esigenza di semplificare il più possibile le procedure? Perché?*

*S3. Si condivide la previsione di equiparare, nel caso di “richiesta di nuova connessione” le tempistiche e le modalità di pagamento del corrispettivo per la richiesta di connessione a quelle vigenti per l’attuale Modello Unico, prevedendone l’addebito diretto da parte del gestore di rete ed eliminando la previsione di cui al comma 6.3, lettera l), del TICA?*

2.8 In considerazione del fatto che i Modelli Unici di cui al decreto interministeriale 2 agosto 2022 e al decreto ministeriale 16 marzo 2017 e la Comunicazione Unica di cui all’articolo 6ter del TICA sono fattispecie particolari di “richiesta di adeguamento della connessione esistente”, nell’ambito dei poteri che la normativa primaria attribuisce all’Autorità in materia di connessioni, si ritiene opportuno unificare per quanto possibile la trattazione delle diverse casistiche di “richiesta di

adeguamento della connessione esistente”<sup>1</sup>. In tale ottica è orientamento dell’Autorità individuare nel nuovo TICA un’unica procedura per la presentazione e la gestione delle “richieste di adeguamento della connessione esistente” evidenziando al suo interno le peculiarità afferenti alle previsioni di cui al decreto interministeriale 2 agosto 2022 e al decreto ministeriale 16 marzo 2017 e far emergere dalla consultazione l’esigenza di mantenere una modulistica distinta nei diversi casi o realizzare un unico modulo, suddiviso in Parte I e Parte II che possa essere utilizzato per le diverse finalità, evidenziando le parti che devono essere oggetto di compilazione nelle diverse casistiche.

- 2.9 Il suddetto orientamento risponde anche alla finalità di creare, laddove possibile, una procedura unica e semplice che può essere propedeutica, qualora il legislatore lo ritenesse utile e possibile, ad un’ulteriore estensione dell’ambito di applicazione del Modello Unico o meglio all’individuazione della modulistica utilizzata per la “richiesta di adeguamento della connessione esistente” di cui al nuovo TICA quale documentazione da utilizzare ai fini dell’iter autorizzativo (ad esempio nei casi di comunicazione semplice non già ricompresi nelle casistiche previste dai vigenti Modelli Unici).
- 2.10 Nel caso di “richiesta di adeguamento della connessione esistente”, fermo restando quanto previsto dal comma 6.2 del TICA, si ritiene opportuno, quindi, prevedere che il richiedente presenti la richiesta di connessione utilizzando un modello analogo alla Parte I del Modello Unico predisposto per la connessione degli impianti fotovoltaici di cui al decreto interministeriale 2 agosto 2022 opportunamente modificato e integrato al fine di essere utilizzabile anche:
- per impianti di produzione diversi dagli impianti fotovoltaici di cui al decreto interministeriale 2 agosto 2022 e dagli impianti di microgenerazione di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2017;
  - per il potenziamento di un impianto di produzione esistente con la costituzione di una o più UP;
  - per la connessione di un nuovo impianto di produzione per il quale si vogliono definire una o più UP, indipendentemente dal fatto che sul punto di connessione oggetto di modifica siano o meno già installate altre UP ovvero altri impianti di produzione.
- 2.11 Anche per quanto evidenziato ai punti 2.8 e 2.9 ed in coerenza con quanto attualmente previsto per il Modello Unico e per la Comunicazione Unica, si ritiene opportuno prevedere che il soggetto che richiede l’adeguamento della connessione esistente ai sensi del punto 2.10:
- sia il soggetto che, in relazione all’impianto di produzione per il quale si sta presentando richiesta di connessione, intende rivestire la qualifica di produttore di energia elettrica;

---

<sup>1</sup> Rispetto a quanto l’Autorità può stabilire in materia di procedure per la connessione alla rete degli impianti di produzione e alle semplificazioni che essa può introdurre, il Modello Unico ha l’ulteriore vantaggio di valere anche come comunicazione semplice da inviare ai fini autorizzativi.

- qualora non coincida con il cliente finale titolare del punto di connessione oggetto della richiesta di connessione, sia tenuto ad allegare alla Parte I della “richiesta di adeguamento della connessione esistente” il mandato ottenuto dal cliente finale per la presentazione della richiesta di connessione nel punto di connessione esistente.
- 2.12 Il richiedente, nella Parte I della “richiesta di adeguamento della connessione esistente”, dovrà indicare la modalità di cessione dell’energia elettrica immessa in rete, distinguendo tra scambio sul posto, ritiro dedicato, accesso ai meccanismi incentivanti previsti dall’articolo 7, comma 1, lettera a), e dall’articolo 8 del decreto legislativo 199/21 o cessione al mercato mediante il conferimento ad una controparte diversa dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (di seguito: GSE) del mandato alla sottoscrizione del contratto di dispacciamento con Terna e, qualora non coincida con il cliente finale titolare del punto di connessione oggetto della richiesta di connessione, dovrà allegare il mandato con rappresentanza del cliente finale ai fini dell’accettazione del contratto di scambio sul posto.
- 2.13 La richiesta di cui al punto 2.10 va presentata:
- prima dell’inizio dei lavori di realizzazione dell’impianto di produzione per le casistiche di cui al decreto interministeriale 2 agosto 2022, al decreto ministeriale 16 marzo 2017 e per tutti i casi in cui la normativa primaria classifica i lavori di realizzazione dell’impianto di produzione come edilizia libera o come lavori per i quali ai fini autorizzativi è prevista la comunicazione semplice;
  - prima dell’avvio degli iter autorizzativi in tutti gli altri casi.

- S4. *Si condividono le modalità di presentazione delle richieste di connessione proposte? Perché? Quali altre previsioni potrebbero essere introdotte per operare una semplificazione più efficace?*
- S5. *Si ritiene che sia più opportuno mantenere distinto il modello di richiesta di cui al punto 2.10 dai Modelli Unici di cui ai decreti ministeriali 16 marzo 2017 e 2 agosto 2022 e dalla Comunicazione Unica di cui all’articolo 6ter del TICA o realizzare un unico modello che possa essere utilizzato per le diverse finalità, evidenziando le parti che devono essere oggetto di compilazione nelle diverse casistiche? Perché?*
- S6. *Rispetto al contenuto informativo e documentale della Parte I del Modello Unico vigente (Modello Unico redatto e pubblicato dal GSE ai sensi della deliberazione 674/2022/R/eel) quali modifiche in termini di dati e di allegati andrebbero introdotte per il suo utilizzo anche per le casistiche di cui al punto 2.10 del presente documento per la consultazione?*
- S7. *Rispetto alle previsioni del Modello Unico vigente, ai fini del suo utilizzo per le casistiche di cui al punto 2.10, si ritiene opportuno o meno spostare alla Parte II le informazioni relative alla scelta della modalità di cessione dell’energia elettrica immessa e alla scelta di accedere ad uno dei meccanismi di incentivazione previsti dalla normativa vigente? Motivare.*

- S8. *Si ritiene che le informazioni relative alla volontà di procedere alla costituzione di una o più UP debbano essere indicate già nella Parte I oppure possano essere rimandate alla Parte II della richiesta di connessione?*
- S9. *Si ritiene che le informazioni relative agli impianti di produzione e alle relative UP debbano essere contenute in maniera esaustiva nella Parte I della “richiesta di adeguamento della connessione esistente” ovvero inserite nella Parte II della richiesta di connessione così da permettere al gestore di rete di procedere alla costituzione sul sistema GAUDÌ, mediante flussi automatizzati, delle diverse UP oppure è più opportuno limitarsi ad inserire nella Parte I ovvero nella Parte II le informazioni minime prevedendo che sia poi il produttore a completare, direttamente sul sistema GAUDÌ, il contenuto informativo delle anagrafiche degli impianti e delle relative UP?*
- S10. *Si ritiene utile prevedere che il soggetto che presenta la richiesta di modifica della connessione esistente, anche nei casi previsti dai Modelli Unici di cui ai decreti ministeriali 16 marzo 2017 e 2 agosto 2022 possa essere un soggetto diverso dal produttore? Se sì, è necessario un mandato senza rappresentanza o con rappresentanza? Perché?*
- S11. *Si ritiene che le tempistiche di cui al punto 2.13 relative alla presentazione della Parte I della “richiesta di adeguamento della connessione esistente” siano state individuate in maniera corretta ed esaustiva? Qualora si ritenga di no, specificare le motivazioni e dare evidenza delle modifiche da apportare.*

### **Revisione delle modalità di gestione delle richieste di connessione**

- 2.14 Il gestore di rete ricevuta la richiesta di connessione (sia essa una “richiesta di nuova connessione” ovvero una “richiesta di adeguamento della connessione esistente”) ne verifica la completezza e, nel caso in cui, per la realizzazione della connessione, sia necessario realizzare lavori che ricadono nella tipologia dei:
- lavori semplici<sup>2</sup>, gestisce la richiesta di connessione secondo le modalità e le tempistiche dell’iter semplificato di cui ai punti da 2.15 a 2.19<sup>3</sup>;
  - lavori complessi<sup>4</sup>, fermo restando quanto previsto al punto 2.16, gestisce la richiesta di connessione secondo le modalità e le tempistiche previste dall’iter ordinario di cui alla vigente disciplina del TICA (Parte III, Titoli I, II e III del TICA nel caso di connessioni in BT o MT e Parte IV del TICA nel caso di

<sup>2</sup> Il TICA, ai sensi del comma 1.1, lettere u), definisce i lavori semplici come la realizzazione, modifica o sostituzione a regola d’arte dell’impianto del gestore di rete eseguita con un intervento limitato alla presa ed eventualmente alle apparecchiature di misura.

<sup>3</sup> Nel caso di “richiesta di nuova connessione” è possibile che la soluzione tecnica minima generale rientri nei lavori semplici perché ad esempio la richiesta di connessione è stata presentata ai sensi del comma 6.4 del TICA ovvero perché il gestore di rete ha elaborato una soluzione che preveda l’utilizzo, eventualmente in condivisione, di uno stallo esistente sottoutilizzato.

<sup>4</sup> Il TICA, ai sensi del comma 1.1, lettera t) definisce i lavori complessi come la realizzazione, modifica o sostituzione a regola d’arte dell’impianto del gestore di rete in tutti i casi non compresi nella definizione di lavori semplici.

connessioni in AT o AAT), dando motivata informazione al richiedente sulla necessità di lavori complessi e addebitando al richiedente, direttamente nel conto corrente del richiedente, il corrispettivo per l'ottenimento del preventivo di cui al comma 6.6 del TICA (si veda anche punto 2.7).

- 2.15 Nel caso di richieste di connessione da gestire in iter semplificato (lavori semplici) il gestore di rete entro 10 giorni lavorativi per le richieste di connessione in BT, 20 giorni lavorativi per le richieste di connessione MT ovvero 30 giorni lavorativi per le richieste di connessione in AT e AAT dalla data di ricevimento della richiesta di connessione completa:
- a) ne dà informazione al richiedente evidenziando il codice di rintracciabilità della pratica e, nel caso di nuove richieste di connessione, comunicando il codice POD identificativo del punto di connessione dell'impianto e la localizzazione del punto di connessione;
  - b) dà avvio alla procedura per la connessione;
  - c) dà seguito, nei casi di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto interministeriale 2 agosto 2022 ovvero di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto ministeriale 16 marzo 2017, alle comunicazioni verso il Comune, la Regione o la Provincia autonoma e il GSE previste;
  - d) predispone il Regolamento di Esercizio e il contratto per la gestione del servizio di misura e li mette a disposizione del richiedente;
  - e) determina e addebita direttamente nel conto corrente del richiedente il corrispettivo onnicomprensivo per la connessione di cui al punto 2.24.

- S12. Si condividono le modalità di gestione degli iter di connessione ordinario e semplificato prospettate e le tempistiche di cui al punto 2.15?*
- S13. Per quali altre tipologie di lavori non ricomprese nell'attuale definizione di "lavori semplici" potrebbe essere prevista l'adozione dell'iter semplificato di cui al punto 2.15?*
- S14. Si ritiene opportuno prevedere che, in alternativa all'addebito diretto nel conto corrente del richiedente, sia per le "richieste di adeguamento della connessione esistente" che per le "richieste di nuova connessione" sia possibile far ricorso ad altre tipologie di strumenti digitali di pagamento per l'addebito dei diversi corrispettivi previsti dal TICA? Quali altre modalità di pagamento è opportuno prevedere?*
- S15. Nel caso di lavori complessi si condivide la scelta di utilizzare sempre, per semplicità di gestione dei sistemi, l'iter ordinario eliminando le previsioni di cui ai commi 13bis.5 e seguenti del TICA oppure si ritiene più efficiente mantenere le predette previsioni per le sole casistiche attualmente previste (impianti di produzione per i quali si applica il Modello Unico che non condividono il punto di connessione con altre UP) ovvero modificarle con la finalità di estenderle alle altre casistiche di utilizzo della Parte I della "richiesta di adeguamento della connessione esistente"?*

*S16. Si ritiene che, nel caso di connessioni in AT e AAT sia opportuno, a seguito della comunicazione del gestore di rete ai sensi del punto 2.15, che il richiedente, almeno nei casi di richiesta di nuova connessione in cui c'è la necessità di individuare il punto di connessione, accetti esplicitamente la soluzione individuata prima di addebitargli il corrispettivo onnicomprensivo per la connessione? Perché?*

2.16 Il gestore di rete comunica al sistema GAUDÌ, secondo le modalità definite da Terna, i dati dell'impianto di produzione presenti nella richiesta di connessione, nonché le informazioni di cui al comma 7.8bis del TICA, indicando, nel caso di punto di immissione e prelievo che trattasi di un Sistema Semplice di Produzione e Consumo (SSPC). Tale comunicazione deve essere effettuata:

- a) entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di cui al punto 2.15, nel caso di lavori semplici;
- b) entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione di accettazione del preventivo, nel caso di lavori complessi.

Entro al massimo un giorno lavorativo dalla data in cui è effettuata la comunicazione di cui alle precedenti lettere a) e b), il gestore di rete invia al richiedente copia della ricevuta di avvenuto caricamento dei dati sul sistema GAUDÌ nonché, qualora previste dalla regolazione vigente, copia delle ricevute delle comunicazioni inviate al Comune e al GSE.

*S17. Si condividono le tempistiche di cui al punto 2.16?*

2.17 A seguito della ricezione della comunicazione del gestore di rete di cui al punto 2.16, il richiedente, nei casi in cui alla richiesta di connessione si applichi l'iter semplificato (lavori semplici) e:

- l'impianto di produzione rientri nelle fattispecie di cui al decreto interministeriale 2 agosto 2022, di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2017 ovvero nelle fattispecie per le quali, ai fini autorizzativi, i lavori di realizzazione possono essere eseguiti in edilizia libera, può dare avvio ai lavori di realizzazione dell'impianto di produzione;
- l'impianto di produzione rientri in fattispecie diverse dal precedente alinea e per le quali, ai fini autorizzativi, i lavori di realizzazione possono essere eseguiti solo a seguito di comunicazione semplice, è tenuto entro dieci giorni lavorativi ad inviare la comunicazione semplice e ad avviare i lavori di realizzazione dell'impianto di produzione, pena la decadenza del preventivo;
- l'impianto di produzione rientri nelle fattispecie per le quali, ai fini autorizzativi, i lavori di realizzazione possono essere eseguiti solo a seguito del rilascio di un titolo autorizzativo, è tenuto ad avviare l'iter autorizzativo entro le tempistiche di cui agli articoli 9 e 21 del TICA vigente pena la decadenza del preventivo.

2.18 Nei casi in cui alla richiesta di connessione si applichi l'iter semplificato (lavori semplici) il richiedente, una volta conclusi i lavori di realizzazione dell'impianto di produzione e le opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione, invia al gestore di rete un modello analogo alla Parte II del Modello

Unico predisposto per la connessione degli impianti fotovoltaici di cui al decreto interministeriale 2 agosto 2022 (opportunamente modificato e integrato al fine di essere utilizzabile anche per le ulteriori fattispecie che ai sensi del presente documento per la consultazione sono ammesse all'iter semplificato) debitamente compilato e sottoscritto, con la conferma ovvero l'eventuale aggiornamento dei dati relativi all'impianto di produzione e alla potenza richiesta in immissione resi disponibili contestualmente all'invio della richiesta di connessione, allegando il Regolamento di Esercizio e il contratto per la gestione del servizio di misura, qualora previsto, debitamente compilati e sottoscritti.

- 2.19 Ai fini dell'iter semplificato si applicano poi le ulteriori previsioni di cui ai commi 13bis.4, 13bis.6, 13bis.7, 13bis.8 e 13bis.9 del TICA vigente, debitamente adattate anche al caso di UP a configurazione complessa e al caso di connessioni in AT e AAT (si fa riferimento alla necessità di tener conto di quanto previsto dai commi 10.12bis, 10.12ter, 10.12quater e 10.12quinquies nel caso di UP a configurazione complessa e di sostituire, nei casi in AT e AAT, i riferimenti ai commi dell'articolo 10 del TICA presenti nei commi dal 13bis.4 al 13bis.9 con quelli relativi ai corrispondenti commi dell'articolo 23 del TICA).
- 2.20 Al fine di snellire ulteriormente e velocizzare la gestione delle pratiche di connessione in iter semplificato (lavori semplici) si ritiene opportuno:
- a) assecondare la richiesta di alcuni gestori di rete che, nel caso di soluzioni di connessione con lavori semplici e data la standardizzazione del processo nonché la mancanza di scelte su cui è necessario l'intervento di un operatore, chiedono di gestire la risposta di cui al punto 2.15 tramite un sistema automatico e conseguentemente prevedere che la predetta risposta sia emessa a firma generica di "un procuratore" e non più firmata dal responsabile della pratica di connessione. Conseguentemente, dovrebbe anche essere sostituito il riferimento telefonico del responsabile della pratica con il numero di un contact center che sarà strutturato in modo da poter veicolare eventuali richieste specifiche da parte dei produttori direttamente alle unità tecniche di competenza;
  - b) prevedere che l'utilizzo della firma generica di "un procuratore" possa essere esteso a tutte le comunicazioni per le quali la risposta del gestore di rete sia determinata da processi interni automatizzati e standardizzati per i quali non siano richieste attività di intervento di uno specifico operatore.
- 2.21 Un'ulteriore semplificazione potrebbe essere quella di prevedere che per la connessione alla rete degli impianti di produzione di potenza nominale fino a 20 kW che accedono al mercato come unica UP e che non condividono il punto di connessione con altre UP, non sia necessario installare il misuratore della produzione M2 e che le verifiche in loco di cui al comma 10.10bis del TICA possano essere sostituite da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui il richiedente dichiara la conformità dell'impianto di produzione alle Norme del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI), alla normativa vigente, nonché la corrispondenza con quanto dichiarato in sede di presentazione della richiesta di

connessione. In alternativa, al fine di continuare a raccogliere i dati di misura dell'energia elettrica prodotta, si potrebbe prevedere che l'installazione del misuratore M2 e la verifica in loco di cui al comma 10.10bis vengano effettuate entro 6 mesi dalla data di attivazione della connessione ed entrata in esercizio dell'impianto di produzione (ad esempio, nel caso in cui l'impianto di produzione accede a meccanismi di incentivazione basati sulla misura dell'energia elettrica prodotta) ovvero che il gestore di rete metta a disposizione il misuratore M2 e che la sua installazione sia a carico del richiedente. Peraltro, si potrebbe pensare di utilizzare comunque le ultime due soluzioni prospettate per accelerare l'entrata in esercizio degli impianti di produzione di potenza nominale superiore a 20 kW e degli impianti per i quali il produttore intende definire più UP facendo sì che l'impianto dapprima acceda al sistema come UP unica e che il produttore utilizzi i primi 6 mesi come un periodo di collaudo nel quale definire la configurazione definitiva ai fini del mercato. Analogamente si potrebbe utilizzare il periodo relativo ai primi 6 mesi dall'entrata in esercizio per permettere al gestore di rete di effettuare le verifiche in loco.

- 2.22 Inoltre, si potrebbe prevedere che nel caso di impianti di produzione fino a 11,08 kW (sono gli impianti attualmente classificati tra quelli di tipo A ai sensi del Regolamento europeo *Requirements for Generators – RfG*) sia redatto in ambito CEI un Regolamento di Esercizio Standard di cui prendere atto e dare espressa accettazione nell'ambito della Parte II evitando che sia necessario un invio formale del Regolamento, una sua compilazione e successiva sottoscrizione. Si evidenzia che recentemente il CEI ha posto in inchiesta pubblica la Variante V2 alla Norma CEI 0-21 in cui si prevede, tra l'altro, la sostituzione dell'Allegato GBis, recante “*Regolamento di esercizio di impianti di produzione di potenza fino a 11,08 kW in parallelo con la rete BT del DSO connessi alla rete tramite inverter*”.
- 2.23 Infine, ulteriore semplificazione potrebbe essere quella di prevedere che, anche in considerazione di quanto previsto dall'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 199/21<sup>5</sup>, le richieste di adeguamento della connessione esistente relative alla connessione alla rete di impianti di produzione di potenza nominale fino a 11,08 kW siano sempre catalogate tra i lavori semplici e che pertanto per tali fattispecie, qualora l'intero impianto di produzione costituisca un'unica UP e il punto di connessione per il quale sia stata richiesta la modifica di connessione sia

---

<sup>5</sup> L'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 199/21 prevede che “*al fine di garantire un'accelerazione nel potenziamento della rete elettrica per accogliere le quote di produzione crescenti da fonti rinnovabili necessarie per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 3:*

- a) *i gestori di rete nella programmazione dello sviluppo di rete adottano criteri e modalità predittive della crescita attesa della produzione da fonti rinnovabili sul medio e lungo termine, in modo da programmare e avviare in tempi congrui gli interventi necessari;*
- b) *i gestori di rete in attuazione del criterio di cui alla lettera a), nell'ambito degli aggiornamenti dei rispettivi piani di sviluppo adottano le opportune misure per dotare le aree idonee all'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile delle infrastrutture necessarie per la connessione degli impianti e per l'utilizzo dell'energia prodotta, anche anticipando le richieste di connessione su tali aree”.*

dotato di un misuratore che a seguito di un intervento possa essere abilitato alla rilevazione sia dell'energia elettrica immessa che dell'energia elettrica prelevata, sia possibile prevedere una procedura di connessione rapida in cui non vi sia la necessità di prevedere una risposta del gestore di rete a seguito dell'invio della Parte I (silenzio assenso), salvo i casi in cui la domanda sia incompleta o affetta da errori e che l'attivazione della connessione ed entrata in esercizio dell'impianto sia effettuata dal gestore di rete entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della Parte II mediante la semplice riprogrammazione da remoto del misuratore bidirezionale installato sul punto di connessione. In tale ottica le previsioni di cui agli articoli 6ter e 13ter del TICA in relazione alla connessione mediante Comunicazione Unica sono da intendersi come un caso particolare della casistica prospettata nel presente paragrafo. In tali casistiche le attività di cui al punto 2.15, lettere c) ed e) devono essere svolte dal gestore di rete entro 5 giorni dal ricevimento della Parte I. Si evidenzia, infine, che le casistiche che ai sensi del TICA vigente sono gestite mediante Comunicazione Unica rientrerebbero nella fattispecie di cui al presente punto e che, in tali casi, l'invio contestuale della Parte I e della Parte II del modulo per la "richiesta di adeguamento della connessione esistente" consentirebbe una gestione analoga a quella prevista per la vigente Comunicazione Unica (articolo 6ter e 13ter del TICA).

- S18. Si condividono le previsioni in materia di iter semplificato?*
- S19. Si condividono le previsioni connesse alla rimozione della firma del procuratore per le comunicazioni basate su processi automatizzati nel caso di lavori semplici?*
- S20. Si ritiene opportuno estendere l'utilizzo della firma generica del gestore di rete anche a tutte le altre comunicazioni per le quali la risposta del gestore di rete è determinata da processi interni automatizzati e standardizzati senza l'intervento di uno specifico operatore, indipendentemente dal tipo di connessione e dalla tipologia di lavori?*
- S21. Quali delle soluzioni in materia di installazione del misuratore dell'energia prodotta M2 prospettate al punto 2.21 si ritiene opportuno implementare e perché? Sarebbe possibile prevedere altre possibili soluzioni, quali?*
- S22. Si condivide, nell'ottica di incentivare i gestori di rete a procedere ad uno sviluppo proattivo della rete di distribuzione in coerenza con il disposto normativo dell'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 199/21, e di velocizzare la connessione degli impianti di più piccola taglia, la previsione di cui al punto 2.23?*
- S23. Si ritiene possibile estendere la previsione di cui al punto 2.23 ad impianti di produzione di potenza nominale superiore a 11,08 kW ovvero ad altri impianti di produzione da individuare utilizzando criteri diversi rispetto alla sola potenza nominale?*

2.24 In relazione alla definizione del corrispettivo onnicomprensivo per la connessione, visto l'ampliamento delle casistiche in cui si può adottare l'iter semplificato si ritiene opportuno rimodularne transitoriamente l'entità nelle more della revisione

complessiva dei corrispettivi di connessione che verrà effettuata nell'ambito della definizione del Testo Integrato delle Connessioni alle Reti Elettriche (TICR-E). In tale ottica e tenuto conto delle previsioni in materia di adeguamento delle connessioni esistenti previste dal TIC si ritiene opportuno prevedere che il corrispettivo onnicomprensivo per la connessione sia:

- posto pari a zero euro nel caso di richieste relative alla connessione di impianti di potenza inferiore a 800 W in iter semplificato in BT e MT (di fatto sono gli impianti che attualmente si avvalgono della Comunicazione Unica);
- posto pari a 100 euro per le richieste di connessione in iter semplificato in BT e MT, diverse da quelle di cui al precedente alinea e con potenza in immissione richiesta fino a 100 kW e che per ogni kW supplementare di potenza in immissione richiesta oltre i 100 kW e fino a 1 MW, si aggiunga al predetto corrispettivo la quota potenza pari a 58,25 €/kW;
- posto pari a 2.500 euro per le richieste di connessione in iter semplificato con potenza in immissione richiesta superiore a 1 MW e che, per ogni MW supplementare di potenza in immissione richiesta, si aggiunga al predetto corrispettivo il costo unitario in €/MW relativo alla realizzazione di uno stallo come pubblicato nelle proprie MCC dal gestore della rete a cui l'impianto di produzione verrà connesso.

*S24. Si ritiene che il corrispettivo onnicomprensivo per la connessione sia adeguatamente determinato? Motivare.*

### **3. Orientamenti dell'Autorità in relazione alle ulteriori revisioni puntuali del Testo Integrato Connessioni Attive**

#### ***Revisione ed omogenizzazione della definizione di potenza nominale per gli impianti fotovoltaici***

- 3.1 Attualmente ai fini regolatori non vi è una definizione univoca di potenza nominale nel caso di impianti fotovoltaici. In particolare, al momento coesistono:
- a) la definizione di potenza nominale degli impianti fotovoltaici di cui al comma 1.1, lettera mm), del Testo Integrato Sistemi di Distribuzione Chiusi (TISDC, Allegato A alla deliberazione 539/2015/R/eel) a cui il comma 1.1 del TICA rimanda<sup>6</sup>. Tale potenza è riferita al solo impianto di produzione ed è definita come la somma delle singole potenze di picco di ciascun modulo fotovoltaico facente parte del singolo impianto fotovoltaico, misurate alle condizioni nominali, come definite dalle rispettive norme di prodotto. Essa si applica ai fini delle procedure e delle condizioni economiche per la connessione alla rete elettrica, con la sola eccezione degli impianti fotovoltaici che utilizzano il Modello Unico, ai fini dell'accesso agli incentivi e ai regimi commerciali speciali (ritiro dedicato e scambio sul posto);

---

<sup>6</sup> Il comma 1.1 del TICA rimanda per le definizioni al comma 1.1 del TISSPC che a sua volta rimanda al comma 1.1 del TISDC.

b) la definizione di potenza nominale di un impianto fotovoltaico di cui alle Norme CEI 0-16 e CEI 0-21. Tale potenza è definita come il valore minimo tra la somma delle potenze STC (*Standard Test Condition*) dei moduli fotovoltaici e la potenza nominale dell'inverter (ovvero degli inverter, qualora siano presenti più inverter nel medesimo impianto fotovoltaico ovvero nella medesima sezione dell'impianto fotovoltaico). Essa si applica ai fini delle condizioni tecniche per la connessione alla rete elettrica, ai fini della connessione alla rete elettrica dei soli impianti fotovoltaici che utilizzano il Modello Unico, ai fini dell'implementazione delle Norme CEI ovvero degli Allegati al Codice di Rete di Terna (come resi obbligatori, ad esempio, con la deliberazione 84/2012/R/eel<sup>7</sup>, la deliberazione 421/2014/R/eel<sup>8</sup> e la deliberazione 540/2021/R/eel<sup>9</sup>).

3.2 La definizione di cui al punto 3.1, lettera a), era stata introdotta nella regolazione dell'Autorità in coerenza con la definizione insita nei decreti ministeriali di incentivazione per gli impianti fotovoltaici. Invece, la definizione di cui al punto 3.1, lettera b), è stata delineata in ambito CEI, in modo da essere tecnicamente più rispondente alla potenza che effettivamente un impianto fotovoltaico può produrre e immettere in rete.

3.3 I più recenti decreti ministeriali che hanno ad oggetto la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici utilizzano, come definizione di potenza nominale di un impianto fotovoltaico, quella prevista dalle Norme CEI. Pertanto, anche nella regolazione dell'Autorità si ritiene opportuno fare esclusivo riferimento alla definizione di cui al punto 3.1, lettera b), con effetti a valere dalla data di entrata in vigore della deliberazione che farà seguito al presente documento per la consultazione.

S25. *Si condivide quanto proposto in materia di omogenizzazione della definizione di "potenza nominale nel caso di impianto fotovoltaico" e di relativa formulazione?*

<sup>7</sup> La deliberazione 84/2012/R/eel, recante "*Interventi urgenti relativi agli impianti di produzione di energia elettrica, con particolare riferimento alla generazione distribuita, per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale*", approva, in particolare, l'Allegato A.70 al Codice di rete di Terna che introduce prescrizioni per gli impianti di produzione connessi alle reti in bassa e media tensione in materia di intervalli dei valori di frequenza e di tensione finalizzati alla gestione in sicurezza del sistema elettrico nazionale.

<sup>8</sup> La deliberazione 421/2014/R/eel, recante "*Ulteriori interventi relativi agli impianti di generazione distribuita finalizzati a garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale*", approva le modifiche apportate all'Allegato A.72 al Codice di rete di Terna che reca le procedure per i distacchi della generazione distribuita nei casi in cui non siano possibili altri interventi.

<sup>9</sup> La deliberazione 540/2021/R/eel, recante "*Regolazione dello scambio dati tra Terna S.p.A., imprese distributrici e "Significant Grid User" ai fini dell'esercizio in sicurezza del sistema elettrico nazionale*", disciplina le responsabilità per lo sviluppo e la manutenzione delle soluzioni tecnologiche necessarie per lo scambio dati, le tempistiche di implementazione dello scambio dati e dei necessari adeguamenti da parte dei Significant Grid User e la relativa modalità di copertura dei costi, nel caso di impianti di produzione di energia elettrica di potenza uguale o maggiore di 1 MW connessi o da connettere alle reti di media tensione.

S26. *Si ritiene opportuno operare un'analoga attività di omogenizzazione anche per altre definizioni funzionali alla connessione alla rete degli impianti di produzione? Se sì, specificare quali e perché ed indicare i provvedimenti in cui sono contenute.*

### ***Istituzione di un portale unico per le connessioni***

- 3.4 Nell'ottica di introdurre un'ulteriore semplificazione che impatti anche sulla minimizzazione dei flussi informativi che i diversi operatori del sistema elettrico si scambiano durante l'iter di connessione e a seguito dell'entrata in esercizio dell'impianto di produzione e nell'ottica di andare incontro all'esigenza manifestata da diversi gestori di rete di ridurre il numero di flussi informativi fra GSE, gestori di rete e il sistema GAUDÌ funzionali a riconciliare i dati che vengono inseriti nei diversi sistemi di gestione delle pratiche di connessione, di incentivazione, etc., oltre che nell'ottica di permettere una estrema semplificazione delle procedure di connessione mediante iter semplificato senza determinare una perdita del contenuto informativo che la compilazione da parte del produttore dell'anagrafica GAUDÌ assicura, è orientamento dell'Autorità valutare la possibilità di procedere alla costituzione presso il GSE di un portale unico delle connessioni che, integrandosi con la piattaforma unica digitale per impianti a fonti rinnovabili di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 199/10 e al portale del GSE per l'accesso agli incentivi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili si interponga fra richiedente la connessione, gestore di rete e sistema GAUDÌ permettendo al richiedente di inserire una sola volta i dati relativi all'impianto di produzione, senza che sia necessario prevedere flussi tra i diversi attori e attività di controllo funzionali a riconciliare i dati inseriti nei diversi portali.
- 3.5 Il portale unico per le connessioni diventerebbe, quindi, l'unico portale tramite cui presentare la richiesta di connessione permettendo a tutti gli utenti di poter inoltrare tramite portale la richiesta di connessione, evitando che ogniquale volta si vada a modificare il contenuto informativo della richiesta di connessione, soprattutto nel caso di Parte I e Parte II dell'iter semplificato si debbano aggiornare i portali di tutti i gestori di rete, evitando che il richiedente debba accedere ai diversi portali del GSE, del gestore di rete e di Terna per inserire le stesse informazioni e che nell'ambito delle richieste di connessione in iter semplificato si debbano gestire dati (ad esempio, la costituzione delle UP) esternamente alla Parte I e II accedendo autonomamente al sistema GAUDÌ.
- 3.6 Il portale, quindi, farebbe da interfaccia unica fra richiedente e sistema smistando ai vari soggetti interessati le diverse comunicazioni e dati afferenti all'iter di connessione e avrebbe, inoltre, l'indubbio vantaggio, integrandosi con le piattaforme del GSE, di eliminare le attività tra produttore e gestore di rete in sede di aggiornamento dell'iter autorizzativo e permettere in maniera automatica di monitorare l'evoluzione di tutte le connessioni oltre che delle scadenze previste dal TICA inviando *alert* e messaggi che informano sulla decadenza del preventivo o sulla ormai transitorietà della STMG. In tal modo si renderebbe, inoltre, univoca e uniforme sul territorio nazionale l'applicazione delle previsioni del TICA in materia

di decadenza del preventivo sgravando i richiedenti e i gestori di rete dell'attività di monitoraggio delle pratiche e di scambio delle informazioni sull'avanzamento dell'iter di connessione. A ciò si aggiungerebbe la possibilità di mettere a disposizione dei responsabili dei procedimenti autorizzativi le informazioni funzionali alla verifica della transitorietà o meno della soluzione per la connessione permettendo, conseguentemente, una migliore gestione delle previsioni del TICA in materia di verifica, tramite il gestore di rete, del fatto che la soluzione presentata in iter autorizzativo sia ancora valida e realizzabile o vada definita una nuova soluzione per la connessione.

*S27. Si ritiene opportuno prevedere la costituzione di un unico portale per le connessioni oppure si ritiene più efficiente che ciascun gestore di rete sviluppi il proprio portale? Perché? Specificare.*

***Tempistiche relative alla messa a disposizione del preventivo per la connessione***

- 3.7 Il TICA, con riferimento alle tempistiche relative alla messa a disposizione del preventivo per la connessione prevede, in particolare:
- al comma 1.1, lettera ll), che il tempo di messa a disposizione del preventivo per la connessione è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta di connessione, corredata da tutte le informazioni come definite nel medesimo TICA, e la data di messa a disposizione del preventivo per la connessione. Il tempo di messa a disposizione del preventivo per la connessione comprende i tempi necessari per l'effettuazione di eventuali verifiche e sopralluoghi;
  - al comma 7.1, che, nel caso di connessioni alle reti di bassa e media tensione, qualora le richieste di connessione (richieste di nuove connessioni e richieste di adeguamento di connessioni esistenti) non siano corredate da tutte le informazioni come definite nel medesimo TICA, il gestore di rete ne dà tempestivamente comunicazione al richiedente.
- 3.8 Da quanto sopra detto, deriva che il tempo per la messa a disposizione del preventivo decorre dalla data nella quale il medesimo gestore di rete ha a disposizione tutte le informazioni previste dal TICA e trasmesse dal richiedente, non dalla prima richiesta di connessione eventualmente incompleta.
- 3.9 Nell'ambito della gestione di alcuni reclami ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com<sup>10</sup>, è emerso che il gestore di rete non sempre verifica tempestivamente la completezza della documentazione necessaria per la richiesta di connessione, dando comunicazione al richiedente degli eventuali elementi mancanti a ridosso del termine del tempo per la messa a disposizione del preventivo.

---

<sup>10</sup> La deliberazione 188/2012/E/com e il relativo Allegato A definiscono la disciplina per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione, come previsto dall'articolo 44, commi 1 e 2, del decreto legislativo 93/11.

Ciò implica che tale tempo decorra nuovamente dalla data di ricevimento degli elementi mancanti, facendo sì che l'effettiva messa a disposizione del preventivo avvenga con tempistiche complessive (cioè a decorrere dalla prima richiesta) maggiori rispetto a quanto previsto dal TICA.

3.10 Pertanto, si ritiene utile integrare il TICA prevedendo che:

- la definizione del comma 1.1, lettera ll), relativa al “tempo di messa a disposizione del preventivo per la connessione” sia modificata come di seguito indicato: “il tempo di messa a disposizione del preventivo per la connessione è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta di connessione e la data di messa a disposizione del preventivo per la connessione. Il tempo di messa a disposizione del preventivo per la connessione comprende i tempi necessari per l'effettuazione di eventuali verifiche e sopralluoghi”, eliminando, quindi, la previsione che la data di ricevimento della richiesta di connessione sia quella in cui la medesima richiesta di connessione sia corredata da tutte le informazioni necessarie previste nel TICA;
- l'eventuale necessità di integrare la richiesta di connessione sia segnalata dal gestore di rete al richiedente e che il tempo per la messa a disposizione del preventivo sia sospeso a decorrere dalla data di richiesta di integrazioni formulata dal gestore di rete al richiedente e fino alla data di messa a disposizione delle integrazioni richieste. Tale previsione consentirebbe al gestore di rete di avere maggiore flessibilità nel determinare quando richiedere le integrazioni necessarie e consentirebbe al richiedente di avere a disposizione il preventivo per la connessione entro tempistiche indipendenti dall'operato del gestore di rete.

*S28. Si condividono le previsioni finalizzate a garantire al richiedente di avere a disposizione il preventivo per la connessione entro tempistiche indipendenti dall'operato del gestore di rete?*

#### ***Gestione del preventivo di connessione nel caso in cui si renda necessario apportare modifiche***

3.11 I commi 7.5 e 7.8 del TICA, nel caso di connessioni in bassa e media tensione, e i commi 19.5 e 19.8 del TICA, nel caso di connessioni in alta e altissima tensione, prevedono la possibilità di richiedere la modifica del preventivo sia prima dell'accettazione sia dopo l'accettazione del medesimo preventivo.

3.12 Inoltre, nel caso di connessioni in bassa e media tensione:

- il comma 7.8ter del TICA prevede che il richiedente, per ogni singola richiesta di connessione, possa complessivamente presentare, anche nell'ambito di una sola istanza, non più di due richieste di modifica del preventivo, indipendentemente dal tipo di modifica richiesta (questo limite non è presente nel caso delle connessioni alle reti di alta e altissima tensione). Sono fatti salvi i casi in cui la richiesta di modifica del preventivo sia avanzata dal gestore di rete, i casi in cui la richiesta di modifica sia conseguente a imposizioni derivanti

dall'iter autorizzativo ovvero da atti normativi (anche di carattere regionale) opportunamente documentati e i casi di riduzione della potenza in immissione previsti dal comma 40.7 del TICA;

- il comma 7.8quater del TICA prevede che le richieste di modifica del preventivo relative a interventi sull'impianto di produzione che non ne alterano la configurazione inserita nel sistema GAUDÌ o sull'impianto elettrico dell'utente e che non comportano interventi del gestore di rete sul punto di connessione o sulla rete esistente, né la realizzazione di sviluppi di rete, non rientrino nel limite complessivo previsto dal comma 7.8ter del TICA e non comportino il pagamento di alcun corrispettivo.

3.13 A seguito di segnalazioni pervenute all'Autorità, è emerso che in alcuni casi la flessibilità consentita dai commi 7.8ter e 7.8quater del TICA sia stata inopportuna utilizzata per protrarre nel tempo la prenotazione di capacità sulla rete senza che ad essa corrispondesse una effettiva e immediata volontà di avviare le attività propedeutiche alla realizzazione dell'impianto di produzione.

3.14 Al fine di meglio utilizzare la flessibilità che il TICA prevede in materia di modifiche del preventivo, si ritiene opportuno specificare in quali casi sia possibile modificare i dati di progetto tramite la semplice richiesta del preventivo di connessione e in quali casi sia invece necessario presentare una nuova richiesta di connessione. Si ritiene altresì necessario estendere anche alle connessioni in alta e altissima tensione il limite di due richieste di modifica del preventivo per singola istanza di connessione.

3.15 In particolare, si ritiene che per le seguenti casistiche sia obbligatorio presentare una nuova richiesta di connessione, anziché solo una richiesta di modifica del preventivo, in quanto le modifiche ipotizzate appaiono rilevanti e non solo derivanti da esigenze di affinamento:

- cambio della fonte primaria utilizzata per la produzione di energia elettrica, fatto salvo il caso di modifica del solo combustibile di alimentazione di impianti termoelettrici;
- spostamento dell'impianto di produzione che comporti l'allontanamento del punto di connessione dal punto di inserimento sulla rete esistente nel caso di impianti di produzione connessi in media o bassa tensione;
- spostamento dell'impianto di produzione di più di 3 km rispetto all'area su cui si è previsto verrà realizzato l'impianto indicata nel piano particellare di cui al comma 6.3, lettera h), del TICA nel caso di connessioni in alta e altissima tensione;
- modifica del valore della potenza in immissione richiesta che comporti un suo aumento o una sua diminuzione superiore al 30% della potenza in immissione richiesta nel preventivo oggetto di modifica ovvero il cambio del livello di tensione di connessione, sia in aumento che in diminuzione ovvero il cambio da alimentazione da monofase a trifase e viceversa.

3.16 Conseguentemente, si ritiene che per tutte le casistiche diverse da quelle indicate nel punto 3.15 sia possibile continuare a presentare le richieste di modifica del preventivo secondo quanto già previsto dai commi 7.5, 7.8, 19.5 e 19.8 del TICA.

*S29. Si condividono le previsioni finalizzate a distinguere le casistiche per la quali sia possibile richiedere la modifica del preventivo e le casistiche per le quali sia obbligatorio presentare una nuova richiesta di connessione?*

*S30. Si ritiene opportuno individuare ulteriori casistiche per le quali sia obbligatorio presentare una nuova richiesta di connessione? Quali e perché?*

### ***Modifiche della connessione esistente mediante semplice comunicazione di aggiornamento da trasmettere al gestore di rete***

3.17 La versione vigente del TICA individua alcune particolari casistiche in cui la modifica di alcuni dati dell'impianto di produzione ovvero l'adeguamento della connessione esistente implica l'adozione di una procedura iper-semplificata basata sull'invio di una semplice comunicazione, senza il pagamento di alcun corrispettivo (commi 6.7<sup>11</sup> e 40.7<sup>12</sup> del TICA), ovvero mediante l'invio della Parte II del Modello Unico (comma 13bis.9<sup>13</sup> del TICA).

3.18 Diversi stakeholders hanno evidenziato che tali possibilità andrebbero estese ad altre casistiche, al fine di evitare (ad esempio) che le attività di manutenzione straordinaria degli impianti di produzione con la sostituzione di moduli fotovoltaici, inverter, etc. possano comportare la necessità di avviare procedimenti di modifica della connessione particolarmente onerosi in termini di tempo e risorse da dedicare.

3.19 In tale ottica si ritiene opportuno prevedere che tutte le modifiche apportate agli impianti di produzione che non comportino una modifica della potenza in immissione richiesta ovvero che determinino una riduzione/aumento della potenza

---

<sup>11</sup> Il comma 6.7 del TICA prevede che la richiesta di adeguamento della connessione esistente, qualora sia relativa a interventi relativi all'impianto di produzione che non ne alterino la configurazione inserita nel sistema GAUDI o relativi all'impianto elettrico dell'utente e che non comportino interventi del gestore di rete nel punto di connessione o nella rete esistente, né la realizzazione di sviluppi di rete, rappresenta una mera comunicazione di aggiornamento da inviare al gestore di rete e non comporta il pagamento di alcun corrispettivo.

<sup>12</sup> Il comma 40.7 del TICA prevede che nei casi in cui la riduzione della potenza in immissione richiesta sia al più pari al minimo tra il 10% della potenza precedentemente richiesta in immissione e 100 kW, tale riduzione non si configura come una modifica del preventivo. Il richiedente ne dà evidenza al gestore di rete entro la data di completamento dell'impianto di produzione.

<sup>13</sup> Il comma 13bis.9 del TICA prevede che, in deroga a quanto previsto dai commi 40.7 e 40.7bis del TICA, l'eventuale aggiornamento, tramite l'invio della Parte II del Modello Unico, dei dati relativi all'impianto di produzione e alla potenza richiesta in immissione resi disponibili con l'invio della Parte I del Modello Unico non comporta la necessità di riavviare la procedura di connessione, purché esso non comporti una modifica in aumento della potenza richiesta in immissione. Il suddetto aggiornamento non comporta nessuna modifica dei corrispettivi per la connessione, mentre l'eventuale capacità di trasporto relativa alla potenza in immissione non utilizzata viene resa disponibile al gestore di rete senza che ciò comporti alcun ricalcolo dei medesimi corrispettivi per la connessione.

in immissione richiesta pari al minimo fra il 10% della potenza precedentemente richiesta in immissione e 100 kW possano essere gestite con una semplice comunicazione che il titolare della pratica di connessione (nel caso di iter di connessione in corso) ovvero il titolare del punto di connessione o un suo mandatario inviano al gestore di rete.

- 3.20 Alla predetta comunicazione deve comunque seguire l'aggiornamento della configurazione impiantistica sia nel sistema GAUDÌ che nei sistemi del gestore di rete concessionario competente, oltre che l'aggiornamento del Regolamento di Esercizio, nonché l'eventuale necessità per il gestore di rete di installare uno o più misuratori dell'energia elettrica prodotta (casi in cui si modificano i raggruppamenti di sezioni che compongono le UP o si installano sistemi di accumulo) ovvero di procedere, insieme a Terna, ad una validazione delle UP modificate per l'abilitazione al mercato. Per le predette finalità si ritiene opportuno utilizzare una modalità analoga a quella di cui al comma 13bis.9 del TICA (attualmente applicata solo nei casi di iter di connessione semplificato con Modello Unico). Più in dettaglio, si ritiene opportuno utilizzare un format analogo a quello di cui alla Parte II del modulo del Modello Unico per le richieste di adeguamento della connessione esistente, per gestire anche le predette comunicazioni: esso consentirà di raccogliere tutte le informazioni funzionali ad un'eventuale aggiornamento dell'anagrafica impianto nel sistema GAUDÌ, nonché delle associate anagrafiche relative alle UP, ponendo, quindi, in capo al gestore di rete l'attività di aggiornamento del sistema GAUDÌ stesso, come nel caso del Modello Unico.
- 3.21 Peraltro, si ritiene opportuno far sì che le modifiche che comportino un aggiornamento del Regolamento di Esercizio siano gestite dal gestore di rete in modo tale da favorire un'accettazione automatica dello stesso o procedure semplificate e per lo più automatizzate per il relativo aggiornamento e che evitino lo scambio di documenti da sottoscrivere e re-inviare.
- 3.22 Si ritiene altresì opportuno che, nel caso di modifica della connessione mediante semplice comunicazione, il produttore/richiedente versi al gestore di rete un corrispettivo forfettario a copertura degli oneri amministrativi, pari al contributo in quota fissa a copertura degli oneri amministrativi di cui alla Tabella 2 del TIC, in luogo dei corrispettivi normalmente versati per le richieste di modifica delle connessioni esistenti.

*S31. Si condividono gli orientamenti proposti in tema di modifica della connessione mediante semplice comunicazione? Si ritiene che possano essere individuate altre casistiche gestibili tramite semplice comunicazione? Quali?*

*S32. Si ritengono adeguati i valori pari al minimo tra il 10% della potenza in immissione precedentemente richiesta e 100 kW oppure si ritiene opportuno introdurre altre soglie eventualmente differenziate per livello di tensione? In alternativa si ritiene preferibile applicare, nel caso di aumenti/diminuzioni della potenza in immissione, le stesse condizioni di cui alle ultime tre righe della Tabella 12 del TIQE?*

S33. *Quali altri strumenti potrebbero essere adottati per automatizzare il più possibile il processo di modifica e accettazione del Regolamento di Esercizio?*

### **Connessioni in Bassa Tensione e deroghe**

3.23 In considerazione di quanto previsto dall'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 199/21<sup>14</sup> si ritiene opportuno prevedere che nel caso di richieste di connessione per impianti di potenza nominale fino a 11,08 kW (sono gli impianti attualmente classificati tra quelli di tipo A ai sensi del Regolamento RfG) il gestore di rete debba procedere alla erogazione della connessione senza attendere la realizzazione di interventi di sviluppo rete a livelli di tensione superiori rispetto al livello a cui il servizio di connessione è erogato.

S34. *Si condivide, nell'ottica di incentivare i gestori di rete a procedere ad uno sviluppo proattivo della rete di distribuzione in coerenza con il disposto normativo dell'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 199/21, la previsione di connettere gli impianti di potenza nominale fino a 11,08 kW senza attendere la realizzazione di sviluppi di rete a livelli di tensione superiori al livello a cui è erogato il servizio di connessione? Specificare le motivazioni alla base della risposta.*

S35. *Si ritiene possibile estendere la suddetta previsione ad impianti di potenza nominale superiore agli 11,08 kW ovvero ad altri impianti da individuare utilizzando criteri diversi rispetto alla sola potenza nominale?*

### **Rilascio di una soluzione per la connessione transitoria**

3.24 Nei casi in cui il gestore di rete, a seguito della verifica tecnica finalizzata a valutare l'impatto sulla rete della potenza in immissione richiesta, dovesse concludere che per la realizzazione della connessione sia necessario realizzare lavori che rientrano nella fattispecie di lavori complessi, si ritiene opportuno che egli obbligatoriamente debba riportare all'interno del preventivo l'informazione relativa alla potenza in immissione che è immediatamente disponibile nel punto in cui verrà connesso l'impianto e, qualora, nelle more del completamento dei lavori per la realizzazione della connessione definitiva, il richiedente dovesse accettare la soluzione transitoria

---

<sup>14</sup> L'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 199/21 prevede che "al fine di garantire un'accelerazione nel potenziamento della rete elettrica per accogliere le quote di produzione crescenti da fonti rinnovabili necessarie per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 3:

- c) i gestori di rete nella programmazione dello sviluppo di rete adottano criteri e modalità predittive della crescita attesa della produzione da fonti rinnovabili sul medio e lungo termine, in modo da programmare e avviare in tempi congrui gli interventi necessari;
- d) i gestori di rete in attuazione del criterio di cui alla lettera a), nell'ambito degli aggiornamenti dei rispettivi piani di sviluppo adottano le opportune misure per dotare le aree idonee all'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile delle infrastrutture necessarie per la connessione degli impianti e per l'utilizzo dell'energia prodotta, anche anticipando le richieste di connessione su tali aree".

quest'ultima venga gestita dal gestore di rete secondo le previsioni relative all'iter semplificato.

*S36. Si condividono gli orientamenti in materia di obbligatorietà del rilascio di una soluzione transitoria da parte del gestore di rete nel caso la realizzazione della soluzione definitiva implichi la necessità di lavori complessi? Quali ulteriori previsioni si ritiene debbano essere introdotte a tal fine e perché?*

*S37. In aggiunta o in alternativa alle suddette previsioni in materia di soluzione transitoria si ritiene opportuno prevedere che nel caso di SSPC si possa comunque permettere all'impianto di produzione di operare da subito in modalità "autoconsumo" (immissioni nulle) nelle more del completamento dell'iter di connessione della soluzione transitoria (iter semplificato) ovvero nelle more del completamento dei lavori per la realizzazione della soluzione definitiva?*

#### ***Riduzione documenti, rimozione comunicazioni intermedie autorizzazioni e lavori (iter ordinario)***

3.25 Nell'iter ordinario per la connessione alla rete sono previsti diversi scambi documentali, in quanto il produttore è tenuto a inviare la comunicazione dell'avvio dell'iter autorizzativo per l'impianto di produzione, la comunicazione dell'ottenimento delle relative autorizzazioni, la comunicazione di avvio dei lavori dell'impianto di produzione e la comunicazione di fine dei lavori dell'impianto di produzione nel rispetto di tempistiche definite dal TICA. Per ogni comunicazione, il gestore di rete è tenuto a prendere visione della correttezza della documentazione e darne conferma. Tale processo, pensato circa 15 anni fa per dettagliare l'evoluzione dell'iter di connessione per impianti di produzione di taglia medio - grande, risulta eccessivamente oneroso e di scarsa utilità nel caso di impianti di piccola taglia e per gli impianti in edilizia libera o per i quali ai fini autorizzativi è prevista la comunicazione semplice.

3.26 Si propone pertanto che, nel caso di impianti di produzione di energia elettrica in edilizia libera o per i quali ai fini autorizzativi è prevista la comunicazione semplice, nonché di impianti di potenza nominale fino a 11,08 kW, si eviti la comunicazione dell'avvio dell'iter autorizzativo, dell'ottenimento delle autorizzazioni e dell'avvio dei lavori, prevedendo che il produttore sia obbligato a comunicare la sola fine dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione e che contestualmente sia tenuto ad inviare al gestore di rete il Regolamento di Esercizio debitamente compilato e sottoscritto.

*S38. Si condivide la semplificazione documentale ipotizzata nel caso di impianti di produzione di energia elettrica in edilizia libera o per i quali ai fini autorizzativi è prevista la comunicazione semplice, nonché di impianti di potenza nominale fino a 11,08 kW?*

***Modifiche delle tempistiche per l'avvio dell'iter autorizzativo in capo ai richiedenti la connessione e in capo ai gestori di rete***

- 3.27 Gli articoli 9 e 21 del TICA definiscono, tra l'altro, tempistiche massime entro cui i richiedenti la connessione e i gestori di rete, ciascuno con riferimento alle proprie competenze/responsabilità, devono presentare le richieste di avvio degli iter autorizzativi agli Enti competenti. Tali tempistiche sono in generale differenziate in funzione del livello di tensione a cui è erogato il servizio di connessione.
- 3.28 In considerazione del fatto che sono sempre più frequenti le casistiche in cui l'impianto di rete per la connessione è caratterizzato anche da opere a livelli di tensione superiori al livello di tensione a cui è erogato il servizio di connessione, e che ciò comporta, *de facto*, una maggiore complessità del progetto delle opere dell'impianto di rete per la connessione, si ritiene utile prevedere che le tempistiche per la presentazione delle richieste di avvio degli iter autorizzativi agli Enti competenti siano determinate in funzione del massimo livello di tensione delle opere dell'impianto di rete per la connessione relativo a ciascuna pratica di connessione e non in funzione del livello di tensione a cui è erogato il servizio di connessione.

S39. *Si condividono le modifiche delle tempistiche per l'avvio dell'iter autorizzativo in capo ai richiedenti la connessione e in capo ai gestori di rete?*

***Modifica delle disposizioni regolatorie previste dal comma 10.4 del TICA nel caso di connessioni in bassa e media tensione***

- 3.29 Il vigente comma 10.4 del TICA prevede che *“Nel caso in cui siano necessari atti autorizzativi per la realizzazione della connessione, il tempo di realizzazione della connessione non comprende il tempo per l'ottenimento di tali atti, purché siano rispettate le disposizioni di cui al comma 9.6. Eventuali ritardi nell'attuazione di quanto disposto al comma 9.6 sono conteggiati nel tempo di realizzazione della connessione.”*.
- 3.30 Il comma 9.6 del TICA, tra l'altro, definisce, nel caso di connessioni in bassa e media tensione, le tempistiche entro le quali il gestore di rete debba presentare, dandone contestuale informazione al richiedente, le eventuali richieste di autorizzazione in capo al medesimo gestore per la realizzazione dell'impianto di rete per la connessione e per gli interventi sulla rete esistente ove previsti, comprensive di tutta la documentazione necessaria.
- 3.31 Come evidenziato da alcuni gestori di rete, la disposizione regolatoria prevista dalla vigente formulazione del comma 10.4 del TICA comporta una doppia penale in capo al gestore di rete qualora non dovesse rispettare lo standard previsto dal TICA per l'avvio degli iter autorizzativi in capo al medesimo gestore di rete, comportando, *de facto*:
- la corresponsione al richiedente degli indennizzi automatici;

- la riduzione delle tempistiche per la realizzazione della connessione per un numero di giorni pari a quelli di ritardo nella fase di avvio degli iter autorizzativi.

3.32 Ritenuto condivisibile il fatto che i gestori di rete non debbano essere soggetti a una doppia penale, si ritiene opportuno eliminare la previsione secondo cui gli eventuali ritardi nell'attuazione di quanto disposto dal comma 9.6 del TICA riducano i giorni a disposizione del gestore di rete per la realizzazione della connessione. Restano confermati gli indennizzi automatici previsti nel caso di superamento delle tempistiche massime per l'avvio dell'iter autorizzativo da parte dei gestori di rete.

*S40. Si condivide la previsione di modificare le disposizioni regolatorie previste dal comma 10.4 del TICA nel caso di connessioni in bassa e media tensione?*

***Precisazioni in materia di condivisione degli stalli e degli impianti di utenza per la connessione di impianti di produzione gestiti da soggetti distinti***

3.33 Per quanto di rilievo ai fini del presente paragrafo, l'articolo 20 del TICA prevede:

- al comma 20.1, che la STMG per la connessione possa prevedere la presenza di impianti di utenza per la connessione nella parte compresa tra i confini di proprietà dell'utente a cui è asservita la connessione e il punto di connessione;
- al comma 20.8, che la STMG debba essere elaborata tenendo conto delle esigenze di sviluppo razionale delle reti elettriche, delle esigenze di salvaguardia della continuità del servizio e, al contempo, debba essere tale da non prevedere limitazioni permanenti della potenza di connessione nelle prevedibili condizioni di funzionamento del sistema elettrico;
- al comma 20.9, che per le finalità di cui al comma 20.8, nel caso in cui il gestore di rete sia Terna, la medesima Terna:
  - a) al fine di sviluppare la rete, definisca soluzioni di connessione che riducono il più possibile la presenza di impianti di utenza per la connessione secondo modalità appositamente definite nelle proprie Modalità e Condizioni Contrattuali (MCC), ivi compresi i casi degli impianti eolici *off-shore*;
  - b) al fine di razionalizzare lo sviluppo di rete, eviti la presenza di tratti di impianti di utenza per la connessione condivisi, ad eccezione di esplicite richieste da parte dei richiedenti;
  - c) con particolare riferimento alle zone in cui pervengono numerose richieste di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN), si coordini con l'impresa distributrice territorialmente competente al fine di valutare l'interesse della medesima impresa distributrice a sviluppare una rete in media tensione a partire da uno o più stalli AT/MT realizzati da Terna;
  - d) in caso di connessioni su linee in alta tensione e qualora non si possa dare seguito a quanto indicato nel punto c), al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse di rete, proponga soluzioni in cui un'unica stazione AT/MT sia utilizzata per la connessione di più utenti. In questi casi resta ferma l'erogazione del servizio di connessione in alta tensione, eventualmente

- prevedendo, ai fini della misura, opportuni algoritmi per riportare all'alta tensione i dati di misura rilevati in media tensione sui singoli impianti;
- al comma 20.10, che le disposizioni di cui al comma 20.9, lettere a) e b), trovino applicazione anche per le imprese distributrici.
- 3.34 Diversi operatori hanno evidenziato la necessità di disciplinare in maniera più puntuale le modalità con cui, su richiesta dei richiedenti, il gestore di rete, sia esso Terna ovvero un'impresa distributtrice, permette la condivisione dello stallo ovvero dell'impianto di utenza per la connessione.
- 3.35 A tal fine si evidenzia che la condivisione dello stallo ovvero dell'impianto di utenza per la connessione può avvenire:
- a) mediante presentazione di una richiesta di modifica della connessione esistente. In tal caso il punto di connessione alla rete con obbligo di connessione di terzi rimane unico per i diversi impianti di produzione e, qualora la richiesta di modifica della connessione non preveda un incremento della potenza in immissione richiesta, essa non comporta la necessità di adeguare la rete a monte della connessione (lavori semplici). Tale procedura di connessione può essere svolta anche in presenza di una potenza nominale complessiva degli impianti di produzione che condividono il punto di connessione superiore alla potenza in immissione contrattualmente prevista sul punto di connessione. In tali casistiche le previsioni di cui ai commi 10.15 e 23.11 del TICA relative al supero del valore della potenza in immissione disponibile nel punto di connessione vanno applicate dal gestore di rete al titolare del punto di connessione, indipendentemente dall'impianto di produzione che ha generato il supero. Sarà poi compito del titolare del predetto punto di connessione disciplinare, mediante accordi tra le parti che esulano dalla regolazione dell'Autorità, le modalità di ripartizione tra i diversi produttori delle penali connesse agli eventuali superi di potenza in immissione;
  - b) mediante presentazione di una nuova richiesta di connessione che preveda la condivisione di uno stallo o di una o più parti dell'impianto di utenza per la connessione. In tali casi la richiesta di connessione dovrà essere corredata dalla disponibilità del titolare dell'impianto di utenza per la connessione a condividere il proprio impianto di utenza per la connessione e lo stallo e implicherà l'associazione a ciascun impianto di produzione di un punto di connessione distinto, sia esso fisico o virtuale. Nei casi in cui, ad esempio, il nuovo impianto di produzione sia connesso sul secondario dell'impianto di utenza per la connessione dell'impianto di produzione esistente, il gestore di rete prevederà che il servizio di connessione sia erogato per il nuovo impianto di produzione sempre e comunque al livello di tensione del primario dell'impianto di produzione esistente e provvederà, tramite algoritmi basati sull'energia elettrica immessa sul primario e sull'energia prodotta dai singoli impianti di produzione, ad indicare la quota di energia elettrica immessa da ciascun impianto di produzione. Trattandosi di una nuova richiesta di connessione ad ognuno dei punti di connessione dovrà essere associata un

valore di potenza di immissione (il valore della potenza in immissione di ciascuno dei punti di connessione è svincolata da quella degli altri) e, pertanto, il gestore di rete al fine di verificare gli interventi da effettuare sulla rete per la connessione del nuovo impianto di produzione dovrà tener conto sia della potenza in immissione richiesta inizialmente dall'impianto di produzione esistente, sia della potenza in immissione richiesta per la connessione del nuovo impianto di produzione.

*S41. Si condivide quanto prospettato dall'Autorità in relazione al tema della condivisione degli stalli e degli impianti di utenza per la connessione? Quali ulteriori precisazioni si ritiene opportuno siano introdotte nel TICA?*

*S42. Si ritiene che la condivisione dello stallo debba essere applicata solo previa disponibilità dei diversi produttori ovvero che il gestore di rete, al fine di procedere ad un utilizzo efficiente degli elementi di rete, possa obbligare i produttori a condividere lo stallo dandone evidenza nella STMG?*

***Modifica della periodicità delle comunicazioni di Terna e delle imprese distributrici con più di 100.000 clienti ai sensi dell'articolo 38 del TICA***

3.36 L'articolo 38 del TICA, nel definire gli obblighi informativi in capo a Terna e alle imprese distributrici con più di 100.000 clienti, stabilisce che i gestori di rete, in relazione al proprio ambito di competenza e con dettaglio regionale (distinguendo tra impianti di produzione alimentati da biomasse o biogas, eolici, geotermoelettrici, idroelettrici, fotovoltaici e altro) trasmettano all'Autorità:

- con cadenza annuale, entro il 28 febbraio, e con riferimento alla situazione fino al 31 dicembre dell'anno solare precedente, un rapporto relativo alle richieste di connessione pervenute, evidenziando le informazioni riportate nell'Allegato 1 al TICA (comma 38.1 del TICA);
- con cadenza semestrale, entro il 28 febbraio ed entro il 15 settembre e con riferimento alla situazione rispettivamente al 31 dicembre dell'anno solare precedente e al 30 giugno dell'anno solare in corso, un rapporto relativo allo stato di avanzamento degli iter di connessione, evidenziando le informazioni riportate nell'Allegato 2 al TICA (comma 38.2 del TICA).

3.37 Tenendo conto delle richieste dei gestori di rete e delle esigenze di monitoraggio dell'Autorità, nonché dell'esigenza di ridurre al minimo gli oneri amministrativi che la regolazione pone in capo agli stakeholders, si ritiene opportuno prevedere che i dati di cui al comma 38.2 del TICA vengano trasmessi dai gestori di rete una sola volta all'anno, con le medesime tempistiche e in relazione al medesimo periodo temporale previsto per i dati di cui al comma 38.1 del TICA.

*S43. Si condivide la previsione che gli obblighi informativi previsti dal comma 38.2 del TICA abbiano frequenza annuale e avvengano con le medesime modalità di cui al comma 38.1 del TICA?*

***Individuazione di un corrispettivo a copertura dei costi amministrativi per la voltura della pratica di connessione***

3.38 In analogia a quanto previsto dall'articolo 28 del TIC per la voltura delle pratiche di connessione relative alle utenze in prelievo, si ritiene opportuno modificare l'articolo 35bis del TICA prevedendo che per le richieste di voltura delle pratiche di connessione relative agli impianti di produzione si applichi il contributo in quota fissa, a copertura degli oneri amministrativi, stabilito nella Tabella 2 del TIC.

*S44. Si condivide la previsione di applicare un corrispettivo per la voltura della pratica di connessione in immissione analogo a quanto applicato nel caso di connessioni in prelievo?*

***Penali in caso di allaccio abusivo alla rete elettrica di impianti di produzione***

3.39 Recentemente le imprese distributrici e le relative associazioni di categoria hanno evidenziato all'Autorità che sono in aumento le casistiche di impianti di produzione che sono allacciati abusivamente alla rete elettrica (in assenza della presentazione di una richiesta di connessione o di modifica della connessione esistente ovvero prima che l'iter di connessione sia stato completato e che il gestore di rete abbia dato l'assenso all'attivazione della connessione).

3.40 In considerazione del fatto che il già menzionato fenomeno può determinare rischi per la gestione in sicurezza della rete, si ritiene opportuno introdurre delle penali che dissuadano l'allaccio abusivo.

3.41 Pertanto, si propone che il gestore di rete a seguito dell'individuazione di allacci abusivi di impianti di produzione alla rete elettrica provveda a regolarizzare la situazione, eventualmente disponendo limitazioni transitorie nella potenza immettibile in rete ovvero il distacco dell'impianto di produzione nelle more della conclusione delle procedure funzionali alla corretta erogazione del servizio di connessione, e provveda ad applicare un corrispettivo per l'adeguamento della connessione esistente pari al quadruplo del corrispettivo per la connessione che sarebbe stato applicato nel caso di presentazione di regolare istanza.

*S45. Si condivide quanto prospettato in materia di allaccio abusivo alla rete di un impianto di produzione? Quali altre azioni potrebbero essere adottate?*

**4. Tempistiche di implementazione delle proposte di modifica del TICA**

3.42 In relazione alle proposte di modifica indicate nel presente provvedimento si ritiene opportuno prevedere che, sulla base degli esiti della consultazione, entro gli inizi di agosto si proceda ad approvare e pubblicare il nuovo TICA prevedendo che esso dispieghi i propri effetti a decorrere dal 1 gennaio 2024 e lasciando facoltà ai gestori di rete, al fine di accelerare i processi di connessione, di poter volontariamente anticipare, previa informativa all'Autorità e successiva informativa nei propri siti internet, l'applicazione di una o più previsioni del nuovo TICA alle richieste di

connessione in corso ovvero alle richieste di connessione presentate successivamente alla pubblicazione del nuovo TICA.

*S46. Si condivide quanto prospettato in materia di tempistiche di implementazione delle proposte di modifica del TICA? Quali altre previsioni di potrebbero adottare e perché?*